Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 18 gennaio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 2 marzo 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 11 *agosto* 1939-XVII, *registro n.* 6 *Africa Italiana, foglio n.* 398.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

CROCE DI GUERRA

Abdi Dabar Aulian, sottocapo — Dopo aspro combattimento contro soverchianti forze ribelli, annidate in fitto bosco, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, con slancio e ardire, si apriva il varco fra il nemico rientrando coi superstiti della sua squadra, incolume, nelle nostre linee. Esempio di coraggio, slancio e sprezzo del pericolo.

Abdiò Mohamed, ascari (21570). — Durante l'attacco di posizione accanitamente difesa si lanciava fra i primi all'assalto delle linee nemiche con impeto e sprezzo del pericolo, superandole dopo aspra lotta ed infliggendo all'avversario perdite sensibili.

Abdulla Afi, ascari (30814) (*alla memoria*). — Durante l'attacco di munite posizioni avversarie tenacemente difese si slanciava fra i primi all'assalto delle linee nemiche e vi cadeva ferito a morte. Esempio di slancio e sprezzo del pericolo.

Abdulla Iusuf, ascari (31044). — Durante l'attacco di posizione accanitamente difesa si lanciava tra i primi all'assalto delle linee nemiche con impeto e sprezzo del pericolo, superandole dopo aspra lotta ed infliggendo all'avversario perdite sensibili

Abdurraman Addò, dubat. — Dopo aspro combattimento contro soverchianti forze ribelli, annidate in fitto bosco, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, con slancio e ardire, si apriva il varco fra il nemico rientrando coi superstiti della sua squadra, incolume, nelle nostre linee. Esempio di coraggio, slancio e sprezzo del pericolo.

Aden Mohamed Gassin, muntaz (25645). — Durante uno scontro con forze ribelli, dava reiterate prove di coraggio, slancio e sprezzo del pericolo, contribuendo efficacemente alla cattura di elementi avversari.

Aden Aliò Gelible, sottocapo. — Dopo aspro combattimento contro soverchianti forze ribelli, annidate in fitto bosco, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, con slancio e ardire, si apriva il varco fra il nemico rientrando coi superstiti della sua squadra, incolume, nelle nostre linee. Esempio di coraggio, slancio e sprezzo del pericolo.

Ahmed Ali Arabo, sottocapo. — Dopo aspro combattimento contro soverchianti forze ribelli, annidate in fitto bosco, esaurite le munizioni e circondato da ogni parte, con slancio e ardire, si apriva un varco fra il nemico rientrando coi superstiti della sua squadra, incolume, nelle nostre linee. Esempio di coraggio, slancio e sprezzo del pericolo

Ali Abdalla, muntaz (22499). — Aiutante di sanità, durante aspro e violento combattimento si distingueva per coraggio e ardire, prodigandosi infaticabilmente nel soccorrere i compagni feriti.

Ali Isak, ascari (21872). — Port'arma, durante un combattimento, incurante di una ferita continuava a combattere dando prova di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo.

Ali ben Said, buluc basci (8600). — Durante l'attacco di munita posizione avversaria, guidava il proprio buluc con energia e sangue freddo, incitando con l'esempio i propri dipendenti.

Ali ben Said, buluc basci (8600). — Durante forte attacco di forze ribelli preponderanti, seppe infondere calma e fiducia nei propri dipendenti. Sotto intenso fuoco nemico si prodigò nella trasmissione degli ordini e fu in ogni momento esempio di valore e serenità.

Ali Siad Alissò, buluc basci (12278). — In attacco contro nemico bene appostato in fitto bosco, dava prova di esemplare ardire, incitando i suoi uomini alla lotta. Incurante di ogni pericolo e del violento fuoco di mitragliatrici e artiglieria avversario, si lanciava animosamente, alla testa del proprio buluc, sulle linee dei ribelli che raggiungeva a pochi metri e batteva poi, con efficace tiro di mitragliatrice.

Ali Agi, muntaz (17459). — Durante aspro combattimento contro nemico agguerrito e organizzato a difesa, dava prova di molto coraggio e ardire prodigandosi, con sprezzo del pericolo, nel difendere il proprio ufficiale.

Assan Fadel, buluc basci. — Durante l'attacco di munita posizione avversaria, guidava il proprio buluc con energia e sangue freddo, incitando con l'esempio i propri dipendenti

Assan Osman, ascari (21846). — Durante aspro combattimento dava prova costante di coraggio e sprezzo del pericolo. Rimasto ferito continuava a combattere fino al termine dell'azione.

Auad Mana, buluc basci (9776). — Durante l'attacco di munita posizione avversaria, guidava il proprio buluc con energia e sangue freddo, incitando con l'esempio i propri dipendenti.

Bescir Mohamed Abdi, ascari (31681). — Volontariamente si offriva di partecipare a pattuglie di esplorazione rischiose dando prova di coraggio, sprezzo del pericolo e attaccamento al dovere.

Delmà Ali Caranle, buluc basci (14581). — In attacco contro nemico bene appostato in fitto bosco, dava prova di esemplare ardire, incitando i suoi uomini alla lotta. Incurante di ogni pericolo e del violento fuoco di mitragliatrici e artiglieria avversario, si lanciava animosamente, alla testa del proprio buluc, sulle linee dei ribelli che raggiungeva a pochi metri e batteva, poi, con efficace tiro di mitragliatrice.

Dubet Omar, sottocapo. — Dopo aspro combattimento contro soverchianti forze ribelli, annidate in fitto bosco, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, con slancio e ardire, si apriva il varco fra il nemico rientrando coi superstiti della sua squadra, incolume, nelle nostre linee. Esempio di coraggio, slancio e sprezzo del pericolo.

Elmi Mohamed Omar, buluc basci (14583). — Durante violenti combattimenti, comandante del buluc collegamenti, fu di esempio per ardire e coraggio, esponendosi più volte al fuoco avversario per recapitare ordini ai reparti in linea ed incitando con l'esempio i dipendenti alla lotta.

Fara Mohamed Duoli, ascari (32333). — Sotto intenso fuoco avversario incitava i propri compagni alla resistenza, offrendosi per disimpegnare i servizi più difficili e pericolosi. Esempio di sprezzo del pericolo e di dedizione al dovere.

Gheddi Fale, muntaz (21877). — Durante un combattimento con forze ribelli, dirigeva con calma ed efficacia il fuoco della propria mitragliatrice; ferito continuava a combattere fino al termine della azione. Esempio di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere.

Gibril Ali, ascari (31054) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento, incurante del vivo fuoco di fucileria e mitragliatrici avversario, si lanciava sulle linee nemiche cadendovi colpito a morte.

Kullanè Abdi, buluc basci (2214). — Durante l'attacco di munita posizione avversaria, guidava il proprio buluc con energia e sangue freddo, incitando con l'esempio i propri dipendenti.

Kullanè Abdi, buluc basci (2214). — Durante forte attacco di forze ribelli preponderanti, seppe infondere calma e fiducia nei propri dipendenti. Sotto intenso fuoco nemico si prodigò nella trasmissione degli ordini e fu in ogni momento esempio di valore e serenità.

Ielao Aiù, muntaz (2285). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento, dava esempio ai propri dipendenti di calma, coraggio e serenità, lanciandosi tra i primi all'attacco di munita posizione avversaria.

Ielao Aiù, muntaz (2285). — Durante un violento attacco di forze ribelli preponderanti, diede prova di slancio e coraggio, guidando con calma e serenità il proprio buluc, ed impiegando con perizia la propria mitragliatrice leggera.

Irei Saman, muntaz (10257). — Durante più combattimenti, si prodigava infaticabilmente nel recapitare ordini, dando costante prova di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo.

Metenna Musseid, buluc basci (10744). — Durante violenti e ripetuti attacchi nemici fu di esempio per calma e coraggio, incitando i compagni alla lotta e accorrendo dove maggiore era il rischio.

Metenna Musseid, buluc basci (10744). — Durante aspro combattimento, si prodigava con slancio e ardire nel recapitare ordini ai reparti impegnati. Partecipava di poi, all'assalto finale incitando i compagni alla lotta ed inseguendo l'avversario volto in fuga. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Mohamed Iusuf, buluc basci (17045). — In attacco contro nemico bene appostato in fitto bosco, dava prova di esemplare ardire, incitando i suoi uomini alla lotta. Incurante di ogni pericolo e del violento fuoco di mitragliatrici e artiglieria avversario, si lanciava animosamente, alla testa del proprio buluc, sulle linee dei ribelli che raggiungeva a pochi metri e batteva, poi, con efficace tiro di mitragliatrice.

Mohamed Abdi, muntaz (31682). — Abile tiratore di mitragliatrice leggera, durante un attacco di forze nemiche preponderanti, inflisse perdite al nemico, con l'efficace impiego dell'arma. Sprezzante del pericolo rimase impavido sotto il violento fuoco avversario. Esempio di ardire e coraggio.

Mohamed Agi, muntaz (31349). — Comandante di buluc, durante un combattimento con forze ribelli, guidava con slancio e decisione i propri uomini all'assalto di numeroso gruppo avversario, riuscendo a respingerlo ed a infliggergli perdite. Esempio di ardire e attaccamento al dovere.

Mohamed Abdi, muntaz (30861). — Trombettiere di battaglione indigeni, durante la fase finale di aspro combattimento, dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo, suonando, incurante della viva reazione avversaria, la carica alla baionetta generando così un'ondata di slancio che terminava coll'assalto finale.

Mohamed Osman, capo banda. — Dopo aspro combattimento contro soverchianti forze ribelli, annidate in fitto bosco, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, con slancio e ardire, si apriva il varco fra il nemico rientrando coi superstiti della sua squadra, incolume, nelle nostre linee. Esempio di coraggio, slancio e sprezzo del pericolo.

Mursal Omar Aulian, dubat (*alla memoria*). — Dopo aspro combattimento contro soverchianti forze ribelli annidate in fitto bosco, circondato da ogni parte e rimasto privo di munizioni, nell'eroico tentativo di aprirsi un varco fra il nemico rimaneva ferito a morte.

Nur Abdi, ascari (30846). — Durante l'attacco di posizione accanitamente difesa si lanciava fra i primi all'assalto delle linee nemiche con impeto e sprezzo del pericolo, superandole dopo aspra lotta ed infliggendo all'avversario perdite sensibili.

Nur Assan, ascari (31042). — Durante l'attacco di posizione accanitamente difesa si lanciava fra i primi all'assalto delle linee nemiche con impeto e sprezzo del pericolo, superandole dopo aspra lotta ed infliggendo all'avversario perdite sensibili.

Roble Giumale, buluc basci (12793). — Comandante di buluc, durante vari combattimenti, si distingueva per coraggio e perizia, incitando i propri dipendenti con l'esempio e dando prova di calma e sprezzo del pericolo.

Roble Elmi Aile, ascari (31680). — Sotto intenso fuoco avversario incitava i propri compagni alla resistenza, offrendosi per disimpegnare i servizi più difficili e pericolosi. Esempio di sprezzo del pericolo e di dedizione al dovere.

Sahal Ierò, buluc basci (17620). — Comandante di buluc, durante vari combattimenti, si distingueva per coraggio e perizia, incitando i propri dipendenti con l'esempio e dando prova di calma e sprezzo del pericolo.

Said Abdù, buluc basci (3123). — Durante aspro combattimento, si prodigava con slancio e ardire nel recapitare ordini ai reparti impegnati. Partecipava di poi, all'assalto finale incitando i compagni alla lotta ed inseguendo l'avversario volto in fuga. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Salad Assan, ascari (30932). — Durante l'attacco di munite posizioni nemiche tenacemente difese, si lanciava fra i primi all'assalto delle linee avversarie dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Rimasto ferito dava prova di fermezza e calma ammirevole.

Samò Ghedè Gherrabadia, dubat (*alla memoria*). — Dopo aspro combattimento contro soverchianti forze ribelli annidati in fitto bosco, circondato da ogni parte e rimasto privo di munizioni, nell'eroico tentativo di aprirsi un varco fra il nemico rimaneva ferito a morte.

(4646)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 novembre 1940-XIX, n. 1824.

Revoca di dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Chieti.

N. 1824. R. decreto 13 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono revocate, in provincia di Chieti, le dichiarazioni di zone malariche per i comuni di Canosa Sannita, Mozzagrogna, Ortona a Mare, S. Maria Imbaro e S. Vito Chietino, fatte con i Regi decreti 6 settembre 1902, n. 410, 10 aprile 1904, n. 162, e 10 giugno 1909, numero 510.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1825.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1825. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 35.300 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal sen. prof. gr. uff. Arturo Beretta, quale rappresentante del Comitato promotore per le onoranze al prof. Cesare Cavina, con atto pubblico in data 18 aprile 1940-XVIII, per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome di Cesare Cavina.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1826.

Autorizzazione alla Regia università di Torino ad accettare una donazione.

N. 1826. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di lire 50.000, disposta in suo favore dal comm. Attilio Orecchia, nella sua qualità di tesoriere del disciolto Rotary Italiano, sede di Torino, ed in rappresentanza dello stesso, con atto pubblico in data 18 aprile 1940-XVIII, a rogito del dott. Amedeo Benevolo, notaio in None, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di Giovanni Voli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1827.
Autorizzazione alla Regia scuola tecnica commerciale « Dino Leoni » di Livorno ad accettare una donazione.

N. 1827. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene abrogato il R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1962, e la Regia scuola tecnica commerciale « Dino Leoni » di Livorno e per essa il suo direttore viene autorizzato ad accettare la donazione di lire 10.000 derivanti da una sottoscrizione aperta per istituire una annua borsa di studio intitolata « Borsa di studio Otriade Vierucci » e ne viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1828.
Autorizzazione al presidente della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato « Camillo Cavour » di Vercelli ad accettare una donazione.

N. 1828. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside dell'Istituto tecnico pareggiato « Camillo Cavour » di Vercelli, presidente della Cassa scolastica dell'Istituto medesimo, viene autorizzato ad accettare la donazione di lire nominali 5000, disposta in suo favore dalla signora Maria Pellottieri vedova Manino, per l'istituzione di un annuo premio di studio intitolato al prof. ing. Giovanni Manino, e ne viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1829.
Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 1829. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano è autorizzato ad accettare la donazione di lire 50.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dai signori Maria Massera vedova Fantoli, Virginia Fantoli in Orsi, Paola Fantoli in Pesce, dott. ing. Angelo Fantoli e Federica Fantoli, con atto pubblico in data 15 maggio 1940-XVIII, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del sen. prof. ing. Gaudenzio Fantoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1830.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Maria delle Orfane, in Perugia.

N. 1830. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Maria delle Orfane, con sede in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1831.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Santa Croce, in Nicotera (Catanzaro).

N. 1831. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Santa Croce, in Nicotera (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX.
Modificazioni al R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 432, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940 rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione, in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) la denominazione del motopeschereccio *S. Giovanni Battista* è cambiata in *S. Giovanni B*;

b) nella parte relativa al motopeschereccio *Santa Liberata* alle parole: « degli armatori Del Tevere Ariodante di N. N. e Amadio Giacomina di Serafino con sede a Viareggio », sono aggiunte le altre: « e dal 26 settembre 1940 dell'armatore Amadio Giacomina fu Serafino in Del Tevere con sede a Viareggio »;

c) nella parte relativa al motopeschereccio *San Domenico* alle parole: « dell'armatore Antonio Armitano fu Osiride con sede a Savona », sono aggiunte le altre: « e dal 9 novembre 1940 proprietaria ed armatrice la Ditta Bartoli e Cavalletti con sede a Savona ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 166.

(188)

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX.
Modificazione al R. decreto 5 settembre 1940-XVIII relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 12, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940 rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Capitano Domenico Picca*, alle parole: « dell'armatore De Vincenzo Liborio con sede a Molfetta » sono sostituite le altre: « dell'armatore De Vincenzo Domenico di Liborio con sede a Molfetta ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1941-XIX
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 164.

(189)

REGIO DECRETO 23 dicembre 1940-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motogoletta « Sidney ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940-XVIII, registro numero 13 Marina, foglio n. 249, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La motogoletta *Sidney* già inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiata da detto ruolo dalle ore 12 del 4 novembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1941-XIX
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 169.

(186)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.
Messa in liquidazione della Società anonima Commercio Casseforti Affini, con sede a Torino, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, la Società anonima Commercio Casseforti Affini, con sede a Torino;
Vista la relazione del sequestratario gr. uff. Armando Corsiglia;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 15 ottobre 1940, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Commercio Casseforti Affini, con sede a Torino.
La Società stessa viene posta in liquidazione, ed il relativo incarico affidato allo stesso gr. uff. Armando Corsiglia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(198)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Rappresentanza Pizzi e Affini, con sede a Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1940-XVIII con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società anonima Rappresentanza Pizzi ed Affini, con sede a Torino;
Vista la relazione del sequestratario contrammiraglio Amici Grossi Mario;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 27 settembre 1940-XVIII, col quale veniva sottoposta a sequestro la Società anonima Rappresentanza Pizzi e Affini con sede a Torino.

La Società stessa viene sottoposta a sindacato ed il relativo incarico è affidato allo stesso contrammiraglio Amici Grossi Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(194)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Vetraria Milanese Lucchini Perego, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Vetreria Milanese Lucchini Perego si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Vetraria Milanese Lucchini Perego, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Cons. naz. Carlo Helbig.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(195)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Commerciale Meridionale, con sede a Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Commerciale Meridionale, con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Commerciale Meridionale, con sede a Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Sergio Tritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(197)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società anonima Macchine Ing. Colorni, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1940-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, la Società anonima Macchine Ing. Colorni, con sede a Milano;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale in data 19 novembre 1940-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Macchine Ing. Colorni, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(196)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1941-XIX.

Divieto di esportazione del carbone vegetale dalla provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, che disciplina la produzione e la distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra;

Visto l'art. 8 del predetto Regio decreto-legge;

Esaminate le situazioni dei consumi e delle produzioni del carbone nelle provincie del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Dalla provincia di Firenze è vietata la esportazione del carbone vegetale.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto costituiscono violazioni alle norme del R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(234)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Costituzione in zona venatoria di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 gennaio 1944-XXII della zona di Sissa (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Sissa (Parma), dell'estensione di ettari 650, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 gennaio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra detta data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

la sponda destra del fiume Taro, dal Porto di Borgonovo di Sissa, al suo sbocco nel fiume Po;

la sponda destra del fiume Po, dal punto predetto, fino all'altezza di Chiavica di Torricella;

da questo punto la strada che in direzione sud porta alla strada padana;

dal villaggio la strada padana fino a Gramignazzo, poi la strada comunale per Borgonovo fino al ponte omonimo sul fiume Taro.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degl'interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(139)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Gavorrano in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Grosseto, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Gavorrano (Grosseto), della estensione di ettari 1040, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 gennaio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra detta data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

ad est, dalla via Aurelia tutto il percorso della strada comunale che conduce alla frazione di Ravi;

a sud, dalla frazione di Ravi, tutta la strada comunale che congiunge detta frazione con Gavorrano;

ad ovest, da Gavorrano (piazzale Asilo infantile Stefanelli Praga), percorrendo la via del Cimitero fino all'allacciante via del Fontanino, la quale continua fino a Fonte dell'Anguilla; da questa passa alla via poderale di proprietà Guidoni Annibale toccando la casa colonica e si congiunge con la via Piano dei Castagni Menga, venendo così a toccare la via nazionale Aurelia;

a nord, da detto punto, tutto il percorso della via Aurelia fino a ricongiungersi alla strada comunale che dalla Aurelia stessa conduce alla frazione Ravi.

Il Comitato provinciale della caccia di Grosseto provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(173)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del piombo

Con provvedimento P. 5 dell'11 gennaio 1941-XIX ed in relazione al telegramma P. 840 del 5 luglio 1940-XVIII, sono state adottate, per il prezzo del piombo, le seguenti determinazioni che avranno decorrenza dalle assegnazioni rilasciate dal 1° gennaio corr. dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra:

1) Viene stabilita in L. 50 alla tonnellata la quota che dovrà essere versata all'Ufficio Metalli Nazionali ai fini previsti dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 203.

2) Il sovraprezzo previsto nell'art. 5 del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780, viene stabilito per il corrente anno in L. 50 alla tonnellata, da applicarsi soltanto sul piombo metallo.

3) Viene incorporata nel prezzo di vendita attualmente consentito ai produttori di piombo la differenza di L. 150 alla tonnellata risultante fra il sovraprezzo fissato per il 1940 ed il totale dei sovraprezzi stabiliti nel presente provvedimento.

Nello stesso provvedimento P. 5 si conferma che i prezzi per le vendite al consumo restano immutati.

(225)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Dal Punta Manlio di Livorno, recanti il n. 2, sono stati deformati.

(174)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla cessata ditta Gallerano Dante, già esercente in Cassano Magnago (Varese) e recanti il n. 25, sono stati deformati.

(175)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Nuova denominazione del Convitto nazionale femminile di Roma

Con Regio decreto in data 6 novembre 1940-XIX il Convitto nazionale femminile di Roma viene intitolato al nome di « Principessa di Piemonte ».

(176)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	150668	126 —	Zonbon Alessandrina fu Alessio, moglie di Conestabile della Staffa Francesco dom. a Perugia. L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Franceschi Rosa fu Pietro ved. Fivizzani *Pia* fu Enrico, nubile dom. ad Abetone Boscolungo (Firenze).	Zonbon Alessandrina fu Alessio, moglie di Conestabile della Staffa Francesco dom. a Perugia. L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Franceschi Rosa fu Pietro vedova Fivizzani *Maria-Pia* fu Enrico, nubile, dom. ad Abetone Boscolungo Firenze).
P. R. 3,50 % (1934)	412834	840 —	Tassinari Noviride e *Noveglia* fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Schiavi Mercedes fu Emilio, ved. Tassinari dom. a Cusercoli di Civitella di Romagna (Forlì).	Tassinari Noviride e *Navilia* fu Giovanni ecc., come contro.
Id.	412835	276,50	Come sopra, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore della detta Schiavi Mercedes.	Come sopra, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore della detta Schiavi Mercedes.
Cons. 3 % legge 26-3-1885	9403	981,69	Recanati *Ugo* fu Giuseppe dom. in Roma.	Recanati *Emanuele* detto *Ugo* fu Giuseppe dom. in Roma.
Rendita 5 %	168864	425 —	Rutelli *Rosina* fu Giovanni moglie di Machi Salvatore dom. a Palermo.	Rutelli *Rosalia* fu Giovanni moglie di Machi Salvatore dom. a Palermo.
Cons. 3,50 % Id. (1906)	623132 630766	17,50 14 —	*Domiglio Felice* fu Michele dom. a Scopa (Novara) con ipoteca a favore dello Stato.	*Domilio o Domiglio Giovanni-Angelo-Felice* fu Michele dom. a Scopa (Novara) con ipoteca a favore dello Stato
Id.	303341	17,50	*Domiglio Felice* di Michele, dom. a Scopa (Novara), con ipoteca a favore dello Stato.	*Domilio o Domiglio Giovanni-Angelo-Felice* fu Michele dom. a Scopa (Novara) con ipoteca a favore dello Stato.
Cons. 3,50 % Id.	248533 329587	49 — 7 —	Ballor Matteo, *Angelo* e Giacinto di Antonio eredi indivisi di Ballor Lorenzo dom. in Moncalieri (Torino). Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Giacomasso *Vittoria* fu Egidio vedova di Ballor Lorenzo dom. in Moncalieri (Torino).	Ballor Matteo, *Giovanni-Angelo detto Angelo* e Giacinto di Antonio eredi indivisi di Ballor Lorenzo dom. in Moncalieri (Torino). Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Giacomasso *Maria-Vittoria* fu Egidio ecc., come contro.
Rendita 5 %	168864	425 —	Rutelli *Rosina* fu Giovanni moglie di Machi Salvatore dom. a Palermo.	Rutelli *Rosalia* fu Giovanni moglie di Machi Salvatore dom. a Palermo.
P. R. 3,50 % Id.	163312 263555	220,50 1085 —	*Garofalo* Giuseppa di Andrea, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Castellammare del Golfo (Trapani).	*Galofaro* Giuseppa di Andrea minore ecc., come contro.
Id. Id. Id.	163311 226475 263556	224 — 3,50 1085 —	*Garofalo* Antonino di Andrea, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Castellammare del Golfo (Trapani).	*Galofaro* Antonino di Andrea, minore ecc., come contro.
Id.	502069	1750 —	Congregazione di carità di Rosasco (Pavia) con usufrutto a Vignon Giovanni fu *Gustavo* vedova di Rivolta Alessandro dom. a Torino.	Congregazione di carità di Rosasco (Pavia) con usufrutto a Vognon Giovanna fu *Luigi-Abele* vedova di Rivolta Alessandro dom. a Torino.
Rendita 5 %	109301	3275	Macchiati Elena fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Teloni *Giuseppina* di *Venanzio*, vedova Macchiati dom. a Camerino.	Macchiati Elena fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Teloni *Anna-Giuseppa* di *Venanzo* vedova Macchiati dom. a Camerino.
Id.	109299	1100 —	Come sopra, con usufrutto a Teloni *Giuseppina* di *Venanzio* ved. Macchiati dom. a Camerino.	Come sopra, con usufrutto a Teloni *Anna-Giuseppa* di *Venanzo* ved. Macchiati dom. a Camerino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % Id.	115891 115892	2800 — 1700 —	Macchiati Elena fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Teloni *Anna Giuseppina* di *Giuseppe* dom. a Camerino, con usufrutto a Teloni Anna-Giuseppina di Giuseppe, dom. a Camerino.	Macchiati Elena fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Teloni *Anna Giuseppa* di *Venanzo* dom. a Camerino con l'usufrutto a Teloni Anna-Giuseppina di Venanzo, dom. a Camerino.
Id.	109300	1100 —	Macchiati Luciano-Ettore fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Teloni *Giuseppina* di *Venanzio*, vedova Macchiati dom. a Camerino.	Macchiati Luciano-Ettore fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Teloni *Anna-Giuseppa* di *Venanzo* vedova Macchiati dom. a Camerino.
P. R. 3,50 %	448757	199,50	Coppeta *Teresa* fu Crescenzo minore sotto la patria potestà della madre Cerbone Amalia fu Nicola vedova Coppeta dom. in Afragola (Napoli).	Coppeta *Maria-Teresa* fu Crescenzo, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	356215	38,50	Francisetti Andrea fu *Domenico*, dom. a Ribordone (Torino).	Francisetti Andrea fu *Giovanni-Domenico*, dom. a Ribordone (Torino).
P. R. 3,50 %	306307	35 —	Chieti *Vincenzo* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Lapalombella Immacolata fu Pasquale ved. Chieti dom. a Cerignola (Foggia).	Chieti *Vincenza* fu Vincenzo minore ecc., come contro.
Id.	263884	259 —	Di Rollo *Antonio* fu Angelo minore sotto la patria potestà della madre Caveglia Elisabetta dom. a Cassino.	Di Rollo *Antonia* fu Angelo minore ecc., come contro.
Id. Id.	503372 509041	350 — 175 —	La Cara Anna fu Giuseppe, moglie di Consagra Giovanni dom. a Palermo. Usufrutto a La Cara *Anna Maria* fu Francesco nubile dom. a Palermo.	La Cara Anna fu Giuseppe, moglie di Consagra Giovanni dom. a Palermo. Usufrutto a La Cara *Marianna* fu Francesco nubile dom. a Palermo.
Id. Id.	509039 503377	175 — 350 —	La Cara Natale fu Giuseppe dom. a Palermo. Usufrutto come sopra.	La Cara Natale fu Giuseppe dom. a Palermo. Usufrutto come sopra.
Id. Id.	509040 503373	175 — 350 —	La Cara Rosa fu Giuseppe moglie di Pizzuto Stefano dom. a Palermo. Usufrutto come sopra.	La Cara Rosa fu Giuseppe moglie di Pizzuto Stefano dom. a Palermo. Usufrutto come sopra.
Id. Id.	509038 503376	175 — 350 —	La Cara Alessandro fu Giuseppe dom. a Palermo. Usufrutto come sopra.	La Cara Alessandro fu Giuseppe dom. a Palermo. Usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	427610	1340,50	Gagliardelli Alberto fu *Giuseppe-Sante*, minore sotto la patria potestà della madre Colombo Seconda fu Paolo dom. a Milano.	Gagliardelli Alberto fu *Sante-Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Colombo Seconda fu Paolo dom. a Milano.
P. R. 3,50 %	368556	91 —	Rossetti Antonio di Francesco dom. in Magnano (Novara) con l'usufrutto a *Rossetti Maria* fu Carlo ved. di Rossetti *Battista* dom. a Magnano (Novara).	Come contro, con l'usufrutto a *Flecchia Domenica-Maria* fu Carlo ved. Rossetti *Giov.-Battista* dom. a Magnano (Novara).
Id.	368558	91 —	Rossetti Domenica di Francesco dom. a Magnano (Novara). Usufrutto come sopra.	Come contro con l'usufrutto come sopra.
Buono Tesoro 1940	2001 Serie III	1000 — Capitale	Gaspari-Vaccari Giannello fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Margiocchi Felicita fu Giovanni vedova Gaspari-Vaccari.	Gaspari-Vaccari Giannello fu *Gian-Antonio*, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	214859	315 —	Mordeglia Caterina di *Gio-Bata*, nubile dom. ad Albissola Superiore (Genova).	Mordeglia Caterina di *Giacomo*, nubile dom. ad Albissola Superiore (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	358558	1100 —	Tos *Matilde* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino.	Tos *Giuseppina-Matilde* di Antonio, minore ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % Id. Deb. Red. 3 %	1313 1314 2950	70 — 175 — 300 —	Buonocore Francesco, Giuseppe, Salvatore, *Maria*, Lucia ed Antonio fu Catello, minori sotto la patria potestà della madre Amitrano Matilde fu Antonio vedova Buonocore dom. in Castellammare di Stabia.	Buonocore Francesco, Giuseppe, Salvatore, *Immacolata-Maria*, Lucia ed Antonio fu Catello, minore ecc., come contro.
Obbligazioni Venezie 3,50 %	646 1311	35 — 17,50	Connio Mario-Antonio-Giuseppe fu *Camillo*, minore sotto la patria potestà della madre *Sofia* Caligaris fu Giovanni ved. Connio, dom. in Genova.	Connio Mario-Antonio fu *Giuseppe-Camillo*, minore sotto la patria potestà della madre *Letizia-Sofia* Caligaris fu Giovanni vedova Connio dom. in Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	98206	14 —	Banfi *Mario* di Giuseppe.	Banfi *Marco* di Giuseppe.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4823)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto

Si notifica che nel giorno di sabato 8 febbraio 1941-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 31ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto, (1908), 1ª categoria, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 6440 sulle 181.800, attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1º aprile 1941-XIX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(201)

Ammortamento delle obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %

Si avvertono coloro che possano avervi interesse, che, per l'ammortamento al 1º aprile 1941-XIX delle obbligazioni del Debito redimibile 4,75 % netto, emesso in dipendenza del R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, sarà provveduto, giusta la facoltà prevista dall'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge, mediante acquisti sul mercato dei titoli da estinguere.

Roma, addì 15 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(202)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Foiano della Chiana (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Foiano della Chiana, con sede in Foiano della Chiana, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 7 novembre 1939-XVIII, ai sensi dell'articolo 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il rag. Francesco Palmerini e il cav. avv. Dante Ciampolini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Foiano della Chiana, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo), ai termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(207)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di San Cono, in liquidazione, con sede in San Cono (Catania).

Nella seduta tenuta il 26 dicembre 1940-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di San Cono, in liquidazione, con sede in San Cono (Catania), il rag. Giovanni Costa fu Federico è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(209)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

Nella seduta tenuta il 27 dicembre 1940-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo), il dottore Ferdinando Alicò è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(210)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 16 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Direzione generale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 stesso mese, n. 172, riguardante gli assegni mensili al personale statale in servizio di prova;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, che reca provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, n. 1338, col quale sono state riordinate le tabelle organiche del personale civile dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Viste le lettere n. 1306-312/1.3.1. in data 12 novembre u. s. e n. 2557 1.3.1/1306.3.12 in data 15 dicembre u. s. della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizzano l'espletamento del suddetto concorso con la procedura d'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 16 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Direzione generale della Marina mercantile (gruppo C, grado 13°). Due dei posti messi a concorso sono riservati agli agenti avventizi e agli agenti subalterni di ruolo delle Amministrazioni statali forniti del diploma di scuola media di primo grado, che, al 5 settembre 1940-XVIII, abbiano prestato almeno due anni di ininterrotto servizio.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Al concorso predetto possono partecipare anche le donne, alle quali non potrà conferirsi un numero di posti superiore a sei.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della Marina mercantile - Divisione personale e Servizi vari) entro il 90° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere o di stenografia, debbono indicarlo nelle domande. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'A. O. e per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) originale o copia autentica del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei titoli di studio equipollenti ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure della licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate.

Sono pure validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica oppure di licenza del triennio preparatorio delle scuole o di istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici o di ammissione a scuola media superiore o di licenza di scuola professionale di 2° grado.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 4.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di un decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o indipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale loro circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa Orientale o in dipendenza dell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

8) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o, anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia o dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e vistato, per ratifica, dall'Ecc. il Ministro Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o da un componente il Direttorio nazionale del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4 firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica dell'Ecc. il Ministro Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.), e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, dovranno essere firmati dal segretario delle Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica dell'Ecc. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

9) certificato di matrimonio su carta da bollo da L. 4, che dovrà essere presentato solo dai candidati coniugati dal quale risulti se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità dagli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto. I candidati che hanno figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia,

10) fotografia recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario del quale in tal caso dovranno essere segnalati gli estremi.

il libretto dovrà, per altro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4 attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 5.

L'estratto dell'atto di nascita di cui al n. 2 dell'articolo precedente deve essere di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, mentre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Le firme del podestà, dell'ufficiale di stato civile, del notaio, del segretario presso il casellario giudiziale devono essere debitamente legalizzate con marca da L. 5 dalla autorità competente. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati nel Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, oppure ufficiali in s.p.e. o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in s.p.e. della M.V.S.N. possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542. per i coniugati.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente;

due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, membri;

un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata con due o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere e di stenografia.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale, specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per le prove grafiche di cui al punto 3° dell'unito programma, la votazione risulterà dalla media delle singole votazioni in ognuna delle quali il candidato dovrà riportare un punto non inferiore a sei decimi.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue francese, inglese, tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da 0,30 a 1.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori. Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2155, e integrato col R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929-VII, n. 1024; 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 11 giugno 1931-IX, n. 777; e nei Regi decreti 8 maggio 1924-II, n. 843, e 3 gennaio 1926-IV, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 18 dicembre 1933-XII, n. 1706, e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, R. decreto-legge 2 giugno 1936-XV, n. 1172; R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di alunno d'ordine.

Coloro, che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina di alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 11.

A coloro che conseguano la nomina di alunno in prova compete un assegno lordo mensile di L. 518,24 oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 12.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE.

1. — Componimento di lingua italiana su facile tema che valga, però, a rassicurare sulla conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata dell'esame sei ore.

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composta.

Durata dell'esame sei ore.

3. — Compilazione di un prospetto statistico che servirà anche da saggio calligrafico (ore tre).

Per tale prova verranno assegnate due distinte votazioni; una per la compilazione del prospetto e l'altra per la calligrafia.

Copiatura a macchina (minuti dieci).

4. — Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata dell'esame ore quattro.

5. — Prova facoltativa di stenografia. (Il candidato deve dar prova di saper stenografare alla velocità di parole 80 al minuto primo e leggere correttamente lo stenoscritto).
Durata dell'esame minuti quindici.

PROVA ORALE.

Durata della prova: mezz'ora per ciascun candidato.

1. — Elementi di aritmetica e geometria.
2. — Elementi di statistica.
3. — Elementi di geografia, fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.
5. — Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato. Cenni particolari sull'ordinamento amministrativo del Ministero delle comunicazioni, con speciale riferimento all'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile.
6. — Nozioni sull'ordinamento degli archivi.
7. — Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano delle lingue straniere indicate per gli esami scritti.

Roma, addì 21 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(164)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valore militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici;
Visto il R decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156;
Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII col quale sono state riordinate le tabelle organiche del personale civile dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Viste le lettere n. 1306-3-12/1.3.1. in data 12 novembre c. a. e n. 2557 1.3.1./1306-3-12 in data 15 dicembre c. a. della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizzano l'espletamento del suddetto concorso con la procedura d'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della Marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sappiano leggere e scrivere e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.
Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.
Tale limite è poi elevato a 39 anni:
a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;
c) per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.
I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:
a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla marcia su Roma;
b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *b)* si cumula con quella di cui alla lettera *c)* ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per il per-

sonale non di ruolo — comunque denominato — che abbia prestato, alla data del presente decreto, almeno tre anni di servizio con mansioni di subalterno nella Direzione generale della Marina mercantile.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta bollata da lire sei e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e servizi vari) entro il novantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa. Dovranno inoltre dichiarare sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero il quale si riserva di concedere, eventualmente, un brevissimo termine per la regolarizzazione di qualche documento.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato di studio ovvero altro documento comprovante che l'aspirante sa leggere e scrivere. Tale prova potrà consistere anche in una dichiarazione notarile debitamente legalizzata redatta in calce alla domanda di ammissione (che in questo caso va integralmente scritta di proprio pugno dall'aspirante), la quale certifichi che la domanda stessa è stata redatta dall'aspirante alla presenza del notaio;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenute dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse o in dipendenza dell'attuale guerra;

9) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattisi del capoluogo di Provincia), del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia o dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e vistato, per ratifica, dall'Ecc. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del P.N.F. o da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dello evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica dell'Ecc. il Ministro Segretario del Partito o di uno dei Vice Segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei Sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.), e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai Segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica dell'Ecc. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice Segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

10) i candidati coniugati dovranno presentare, su carta da bollo da L. 4, il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1723, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati che hanno figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4 attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Oltre ai documenti di cui sopra, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue:

presidente: un funzionario del Ministero (Direzione generale della Marina mercantile) di grado non inferiore al 6°;

membri: due funzionari del Ministero (Direzione generale della Marina mercantile) di grado non inferiore all'8°;

segretario: un funzionario del Ministero (Direzione generale della Marina mercantile) di grado non inferiore all'11°.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

Salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista, degli squadristi e degli iscritti ante marcia, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, l'assegnazione dei posti sarà fatta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, secondo l'ordine seguente:

1° a coloro che abbiano prestato servizio nei corpi militari;

2° ai figli degli impiegati dello Stato.

Tra gli aspiranti che appartengono ad una delle predette categorie la preferenza sarà data, nella categoria, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, nell'Amministrazione della Marina mercantile e, tra questi, agli ammogliati con prole, rispetto a quelli coniugati senza prole ed a quest'ultimi rispetto ai celibi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2135, e integrato con il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 233.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente e, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero invece, ritenuti a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Al personale assunto in prova sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno lordo mensile di L. 365,81, oltre per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: HOST-VENTURI

(165)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.